



REPUBBLICA ITALIANA

28/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **61048** del registro di segreteria, proposto da

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*) nata ad *Omissis* il *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Uricchio (c.f. RCCMCL77P49F052H, posta elettronica certificata: avv.marcellauricchio@pec.it) ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Antonio Francesco Certomà, alla circonvallazione Clodia n. 36/B, come da procura in calce all'atto di appello;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della Previdenza

Militare e della Leva, in persona del *Ministro pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore generale della predetta Direzione ed elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell'Esercito n. 178-186 (pec.: previmil@postacert.difesa.it), in virtù di apposito atto di costituzione e delega

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Clementina Pulli (c.f. PLLCMN62C55E506T, posta elettronica certificata: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it) e Patrizia Ciacci (c.f. CCCPRZ58P64F839R pec: avv.patrizia.ciacchi@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione

avverso

la sentenza n. 20/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia-Giulia, depositata in data 19 giugno 2023;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Stefano Gorini, in sostituzione dell'avv. Marcella Uricchio per *Omissis*, parte appellante, l'avv. Antonietta Coretti per

l'Inps, in sostituzione dei difensori costituiti ed il Ten. Col. Roberto Sulli, per il Ministero della Difesa.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 21 settembre 2023, *Omissis* ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio della patologia sofferta (connettivite indifferenziata con associata fibromialgia) quale presupposto del diritto all'ottenimento della pensione privilegiata.

Con unico ed articolato motivo di gravame, la parte appellante si duole per *error in iudicando* per omessa e/o non corretta valutazione dei motivi di diritto e per carenza e/o intrinseca illogicità della motivazione, per non aver il Giudice territoriale valutato i motivi di diritto posti a fondamento della domanda.

Secondo la prospettazione dell'appellante, il consulente tecnico d'ufficio (U.M.L.) avrebbe di fatto impedito alla difesa ed alle parti di partecipare personalmente alle operazioni peritali, in violazione degli articoli 194 c.p.c., 90 disp. att. c.p.c., del codice di giustizia contabile che richiama il codice di procedura civile e dell'art. 24 Cost. giacché, nonostante avesse comunicato l'invio di un apposito *link* per partecipare alle operazioni in maniera virtuale, inoltrava tale invito solo al consulente di parte.

Al riguardo, l'appellante lamenta anche la violazione dell'art. 97 c.g.c., richiamato dall'art. 166 c.g.c., per aver il Giudice di primo grado

affermato che non si richiedeva un'apposita udienza per il giuramento dell'Ufficio medico legale, designato consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di organo istituzionale, così determinandosi una *"gravissima violazione"* atta a condurre alla nullità dell'atto.

L'appellante si duole, inoltre, che la sentenza gravata avrebbe ommesso di soffermarsi sulla potenziale incompatibilità dell'Ufficio medico legale e sulla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, mediante affidamento dell'incarico ad un diverso soggetto, non avente alcun legame con le amministrazioni statali.

Aggiunge l'appellante che la sentenza impugnata non affronterebbe neppure la questione relativa alla mancata valutazione dell'inoculazione di alcuni vaccini posto che l'Ufficio medico legale farebbe riferimento all'inoculazione di soli 4 vaccini, mettendo in dubbio che sia stata effettuata una quinta vaccinazione e nonostante che dalla scheda vaccinale risultino cinque vaccinazioni.

Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio nulla specificherebbe in merito alla questione che la vicinanza temporale di inoculazione possa aver influito causalmente, o semplicemente concausalmente, sull'insorgenza delle malattie lamentate.

In particolare, l'appellante si duole che tra le questioni rilevate (e non valutate dalla sentenza), veniva anche indicata la contraddittorietà della perizia per aver affermato, dapprima che, in ambito scientifico, *"il criterio primo è il rigore e non la probabilità"* e, poi, rilevato che sulla specifica questione non vi sarebbero studi concordi.

Al riguardo, eccepisce l'appellante che è sufficiente il mero dubbio probabilistico in merito al legame tra fatti di servizio e patologie per ottenere il riconoscimento della causa di servizio dal punto di vista causale, o semplicemente concausale.

La parte appellante lamenta anche che, dal verbale delle operazioni peritali, emergerebbe che queste sono state svolte da personale medico non specializzato in materia, mentre, vista la complessità della materia, le operazioni avrebbero dovuto essere affidate a personale specializzato e di comprovata esperienza nella materia.

Secondo l'appellante, sarebbero, inoltre, ravvisabili *“palesi errori commessi dagli organi medici (in particolare il Comitato di Verifica)”* non rilevati dal Giudice di primo grado che, con motivazione insufficiente, non avrebbe fatto alcun riferimento alla *“copiosa documentazione medica depositata”* ed alle valutazioni della consulente di parte.

In conclusione, l'appellante ha chiesto di annullare o riformare la sentenza impugnata, con conseguente accoglimento del ricorso e vittoria di spese. In via istruttoria, ha chiesto l'espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio per valutare l'effettiva sussistenza del nesso causale tra le patologie sofferte dalla ricorrente ed il servizio prestato, per determinare l'ascrivibilità delle predette patologie, nonché per verificare gli errori di valutazione in cui sarebbe incorsa la resistente amministrazione.

Con atto depositato in data 14 gennaio 2025, si è costituito l'Inps

insistendo per l'inammissibilità del gravame non risultando fornite ulteriori argomentazioni rispetto a quanto già accertato e valutato nel giudizio di primo grado.

Non sussisterebbe, poi, secondo l'Istituto previdenziale, il vizio di apparente o insufficiente motivazione avendo il Giudice territoriale accertato, con lunga ed articolata istruttoria ed aderendo al parere del consulente tecnico d'ufficio, l'assenza dei presupposti per la concessione della pensione privilegiata non essendo le patologie sofferte collegabili a cause di servizio.

Pertanto, in conclusione, l'Istituto previdenziale appellato, richiamata ampiamente la giurisprudenza in materia anche in tema di onere della prova e di nesso di causalità, ha chiesto che l'atto di gravame sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

Con memoria depositata in data 20 gennaio 2025, si è costituito il Ministero della Difesa eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto afferente a questioni di fatto e reputando prive di fondamento le doglianze formulate dall'appellante in tema di difetto di motivazione poiché volte, in realtà, a sollecitare una rimeditazione della valutazione di insussistenza del presupposto per la concessione della pensione privilegiata.

Al riguardo, il Dicastero appellato specifica che, sotto il profilo istruttorio, il Giudice di primo grado ha valutato sia il giudizio di non dipendenza da causa di servizio emanato dal Comitato di Verifica, il

quale è stato emesso all'esito di un ulteriore supplemento istruttorio, sia le valutazioni di due distinte CTU posto che, in un primo momento, l'incarico è stato affidato alla Commissione Medico Legale regionale di Trieste e, poi, all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, organo specializzato dello Stato.

Il Ministero ritiene, inoltre, che la non riconducibilità causale dell'infermità al servizio prestato risulta chiaramente espressa avendo il Giudice territoriale fatto proprie le considerazioni e le conclusioni cui sono pervenuti i due consulenti tecnici nominati, non sussistendo, quindi, vizi di motivazione apparente o illogica, né individuando l'odierno gravame errori di diritto idonei a giustificare una decisione diversa da quella assunta.

In conclusione, il Ministero della Difesa, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte anche in tema di legittimità dei pareri resi in sede di CTU da organi consultivi incardinati presso la pubblica amministrazione, ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello e, in ogni caso, di rigettarlo, con vittoria di spese.

In data 30 gennaio 2025, la parte appellante ha depositato la sentenza di questa Sezione n. 220/2024.

All'udienza del 6 febbraio 2025, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda in esame attiene ad una richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per infermità conseguente all'esecuzione di plurime vaccinazioni effettuate durante il periodo in cui l'appellante veniva ammessa alla ferma prefissata di un anno.

Preliminarmente, il Collegio, seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni, deve soffermarsi sulle doglianze afferenti all'esecuzione delle operazioni peritali disposte d'ufficio per aver l'appellante eccepito la violazione della normativa in materia di giuramento e svolgimento delle predette consulenze.

Trattasi, infatti, di motivi di diritto riconducibili all'asserita lesione di diritti di difesa e del principio del contraddittorio che potrebbero condurre alla nullità della sentenza impugnata.

Tali doglianze appaiono alla Sezione prive di pregio e non meritevoli di accoglimento.

Ad avviso del Collegio, infatti, dall'esame delle molteplici ordinanze assunte in *prime cure* e dal conseguente svolgimento delle operazioni peritali non emerge alcuna violazione della normativa posta a tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio considerato che, con sentenza/ordinanza n. 149/2020, il Giudice di primo grado, ravvisata la sussistenza della giurisdizione contabile e dopo aver richiamato il parere n. 811932017 del Comitato di Verifica per le cause di servizio che negava il ricorrere della causa di servizio, disponeva, *"al fine di verificare, sulla base e nei limiti dei soli elementi acquisiti al giudizio, i presupposti medico-legali della domanda della*

ricorrente", un'apposita consulenza tecnica d'ufficio, all'uopo incaricando la Commissione Medico Legale regionale di Trieste ed espressamente precisando che: "secondo una lettura costituzionalmente orientata ed in ragione dei principi del giusto processo nello svolgimento della consulenza é fondamentale l'attuazione del principio del contraddittorio, a guisa che ciascuna parte eserciti il proprio diritto di essere ascoltata e di controdeduzione in giudizio".

Con la medesima ordinanza, il Giudice monocratico assegnava alle parti il termine di giorni 20 dalla comunicazione dell'ordinanza per l'eventuale nomina di consulenti di parte, stabilendo per la predetta Commissione il termine di giorni 210 dalla comunicazione, a cura della Segreteria della Sezione, della nomina di consulenti di parte ovvero della scadenza del relativo termine, per l'invio alle parti della bozza di parere, nonché l'ulteriore termine di giorni 15 alle parti per eventuali osservazioni da trasmettere alla Commissione medica.

In seguito al deposito della relazione tecnica della Commissione medico-legale di Trieste, veniva disposto, con ordinanza n. 32 depositata il 17.09.2021, il rinvio dell'udienza proprio per meglio consentire alle parti l'esame dell'elaborato peritale, nonché procedere all'eventuale deposito di memorie.

Inoltre, con successiva ordinanza n. 50 depositata il 28.12.2021, letta la memoria della ricorrente che lamentava *"l'incompletezza dell'analisi compiuta dall'organo incaricato, stante l'asserita omessa valutazione delle allegazioni del proprio CTP"* e richiedeva *"l'acquisizione di una ulteriore*

relazione medico legale a cura di un diverso CTU", il Giudice rilevava "l'opportunità di sottoporre ad ulteriore valutazione medico legale la sussistenza del predetto nesso di causalità, nei termini già indicati dalla sentenza/ordinanza n. 149/2020" e disponeva un'ulteriore CTU, assegnata all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute "nel rispetto del contraddittorio con i consulenti nominati dalle parti" ed al fine di precisare l'indagine sul nesso di causa tra le specifiche vaccinazioni somministrate all'appellante e l'insorgenza della patologia lamentata, "sotto il profilo causale o concausale efficiente e determinante".

Al riguardo, la predetta ordinanza aggiungeva che: "l'UML invierà, entro il 30 aprile 2022, ai consulenti tecnici già nominati dalle parti lo schema dell'elaborato peritale per consentire loro la formulazione di eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni dal ricevimento, e trasmetterà la relazione finale a questa Sezione giurisdizionale entro il 31 maggio 2022 con l'esposizione delle osservazioni dei CTP e delle proprie valutazioni al riguardo"

Ancora, con ulteriore ordinanza n. 23 depositata il 13.10.2022, il Giudice di prime cure, evidenziato che: "UML ha fatto pervenire la propria relazione con pec del 20 giugno 2022 nella quale, con articolata motivazione, negava la dipendenza da causa di servizio delle menzionate patologie" e che: "il difensore della ricorrente, con memoria depositata il 21 settembre 2022, ha lamentato la sussistenza di diversi vizi, di carattere formale e sostanziale, del parere reso dall'UML, asseritamente comportanti la nullità dello stesso", disponeva che l'Ufficio medico legale

provvedesse alla trasmissione delle relazioni dei CTP, delle convocazioni dirette alle parti (o ai nominati CTP), della corrispondenza intrattenuta con i difensori delle parti, del verbale delle operazioni peritali svolte e delle relazioni dei CTP.

Reputa, pertanto, il Collegio che l'appena descritto ed articolato procedimento istruttorio, svoltosi nel rispetto della normativa dettata dagli articoli 97 e 166 c.g.c. in tema di consulenza tecnica d'ufficio, abbia adeguatamente garantito alla parte appellante il pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa avendo potuto interloquire costantemente con i consulenti d'ufficio, mediante un proprio consulente di parte trasmettendo specifiche osservazioni alla bozza di relazione peritale della Commissione medico legale, nonché apposita nota all'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute che, in sede di relazione del 31 marzo 2022 prot. n. 9948, risulta aver analiticamente esaminato e confutato le valutazioni della consulente di parte.

Trattasi, pertanto, ad avviso del Collegio, di fattispecie ben distinta da quella oggetto della pronuncia di questa Sezione n. 220/2024, depositata dall'appellante in data 30 gennaio 2025, ove l'ordinanza del Giudice di *prime cure* non aveva dettagliato le modalità procedurali-sostanziali di resa della consulenza tecnica (con specifico riguardo alla necessità della relazione peritale provvisoria e al contraddittorio su di essa) ed era conseguentemente ravvisabile il difetto di contraddittorio endo-consulenziale su una relazione

peritale provvisoria.

Quanto, poi, alla doglianza afferente al mancato giuramento dell'organo di consulenza tecnica d'ufficio, il Collegio non ravvisa alcuna violazione della normativa dettata dal codice di giustizia contabile e dal codice di procedura civile, trattandosi, come già recentemente chiarito proprio dalla su richiamata pronuncia di questa Sezione, di disciplina *"evidentemente inapplicabile all'ipotesi dell'affidamento ad organi collegiali tecnici della P.A., i cui membri hanno già prestato giuramento per ragioni di servizio"* (I App., sent. n. 220/2024).

Al riguardo, risultano, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni del Giudice di primo grado secondo cui *"la CML non deve prestare giuramento in quanto istituzionalmente deputata allo svolgimento di tale attività"*.

Parimenti infondato appare al Collegio il lamentato vizio di incompatibilità dell'organo di consulenza tecnica d'ufficio prescelto dal Giudice in quanto destinatario *"di un incarico permanente per la predisposizione di pareri e perizie medico legali in difesa delle P.A."*

Si rileva, infatti, che tale incarico risulta conferito nel rispetto del su richiamato disposto dell'art. 97 c.g.c., richiamato dall'art. 166 c.g.c. e che consente al Giudice contabile di avvalersi *"di strutture o organismi tecnici di amministrazioni pubbliche"* ovvero di medici dipendenti dell'Amministrazione che non agiscono nell'interesse singolare dell'Amministrazione in quanto *"parte"* processuale, ma

nel generale interesse della collettività amministrata operando secondo i criteri che presiedono all'esercizio della professione, anche quali dipendenti pubblici vincolati al giuramento di fedeltà alla Repubblica. *"di tal ch , le garanzie processuali riferibili ai pareri resi dai suddetti "Organi" devono essere considerate ad ogni effetto identiche a quelle riferite al parere che possa rendere un CTU privato"* (II App., sent. n. 97/2022).

Ed infatti, questa Sezione ha gi  avuto modo di chiarire che la *ratio* degli artt. 23, 97 e 166 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/16, del 26 agosto 2016,   quella di mettere a disposizione del Giudice contabile un organo tecnico particolarmente qualificato, a composizione collegiale (dunque con maggiore garanzia di obiettivit  e migliore copertura specialistica), consultabile senza aggravio di oneri economici e procedurali per le parti (I App., sent. n. 133/2024).

Tanto rilevato, il Collegio ritiene che le ulteriori doglianze dell'appellante afferenti ad asseriti errori contenuti nelle consulenze tecniche d'ufficio o riconducibili all'eventuale *"non corretta valutazione dei motivi di diritto e per carenza e/o intrinseca illogicit  della motivazione"*, finiscano per implicare l'esame di questioni di fatto, afferenti alla dipendenza di infermit  da causa di servizio, precluso in sede di gravame, con conseguente declaratoria di inammissibilit  delle stesse.

Rammenta, infatti, il Collegio che, ai sensi dell'art. 170, comma 1,

c.g.c., “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.

Al riguardo, le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000, hanno chiarito che la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto va condotta lungo le seguenti direttrici: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative alla dipendenza, classifica o all’aggravamento d’infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, per cui possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Ad avviso della Sezione, nella fattispecie in esame, non appaiono ravvisabili le ipotesi indicate dalle su richiamate lett. b) e lett. c) in tema di nullità della sentenza o di vizio di difetto di motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto e

che può essere fatto valere in appello soltanto ove la sentenza impugnata difetti in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Si rammenta, al riguardo, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui questo Organo Giudicante non intende discostarsi, la motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, *“dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione adottata dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”* (cfr. Cass. n. 4448/2014), *venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi*” (Cass. n. 25702/2020, I App., sent. n. 283/2023, III App., sent. n. 310/2022).

Alla luce di tali coordinate interpretative, la sentenza impugnata appare al Collegio immune da vizi per aver, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e degli esiti della già descritta articolata ed approfondita fase istruttoria, effettuato un compiuto richiamo alle parti reputate più significative dell’elaborato peritale giungendo alla conclusione di ritenere non dimostrata la correlazione causale tra la somministrazione dei vaccini e l’insorgenza della patologia lamentata dall’odierna appellante.

In particolare, il Giudice territoriale, dopo aver efficacemente

evidenziato che l'onere di dimostrare la fondatezza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio gravava sulla parte ricorrente, ha ravvisato l'assenza di prova del nesso di causalità tra le specifiche vaccinazioni somministrate all'appellante e l'insorgenza della patologia ed ha, al riguardo, precisato che: *"la relazione della CML richiama diversi specifici studi scientifici che affermano la mancata dimostrazione di correlazione causale tra la somministrazione di vaccini e l'insorgenza di manifestazioni autoimmuni"* e che: *"già nel 2012 la ricorrente aveva accusato un episodio di adenopatia retromastoidea destra, mentre febbre e linfadenopatia latero cervicale risultano ricomparse dopo 11 mesi, nel dicembre 2014, dall'ultimo richiamo vaccinale. L'elaborato peritale conclude ritenendo non significativa la giovane età della ricorrente, in quanto le connettiviti indifferenziate si manifestano classicamente in persone giovani, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni"*.

Ad avviso del Collegio, gli esiti rassegnati, formulati sulla base del previsto contraddittorio tecnico e nel rispetto del diritto di difesa, hanno, quindi, consentito al Giudice di esercitare pienamente il proprio ruolo di *peritus peritorum*.

Dall'esame della pronuncia di primo grado emerge, infatti, il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento fondato sulle valutazioni svolte dai consulenti tecnici d'ufficio le cui relazioni appaiono al Collegio scevre da vizi formali e logici risultando particolarmente approfondite anche alla luce delle osservazioni della consulente di parte che vengono,

tuttavia, analiticamente contestate, come emerge, in particolare, dalla già richiamata relazione del 31 marzo 2022 prot. n. 9948 dell'Ufficio medico legale del Ministro della Salute.

Il Collegio non ravvisa, quindi, né il vizio di difetto assoluto di motivazione, né il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata che risulta pienamente conforme al disposto dell'art. 17 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile ai sensi del quale la motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del medesimo codice consiste: *"nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa"*.

Questa Sezione non può, inoltre, non evidenziare che, nella vicenda all'odierno esame, la mancata riconducibilità a causa di servizio delle patologie lamentate dall'appellante emerge da plurime e concordi risultanze, espresse, dapprima dal Comitato di Verifica anche in seguito a supplemento istruttorio, e, poi, dalle due consulenze tecniche d'ufficio intervenute nel corso del giudizio di primo grado, che hanno approfonditamente esaminato il quesito afferente alla riconducibilità a causa di servizio della patologia lamentata.

Ne deriva che, trattandosi di questioni di natura medico-legale in tema di dipendenza di infermità da causa di servizio e non essendo ravvisabili gravi vizi di motivazione nella sentenza, le conclusioni a

cui è pervenuto il Giudice di *prime cure* non sono sindacabili in grado d'appello, ai sensi del su richiamato art. 170 c.g.c.

A tanto consegue anche il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.

Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l'atto di appello proposto da *Omissis* relativamente alle doglianze afferenti allo svolgimento delle consulenze tecniche d'ufficio ed, in particolare, in tema di asserita lesione di diritti di difesa e del principio del contraddittorio e lo dichiara inammissibile per le restanti censure.

In ragione della natura parzialmente in rito della presente decisione, si dispone la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **61048** del ruolo generale, rigetta l'atto di appello promosso da *OMISSIS* relativamente alle doglianze afferenti all'asserita lesione di diritti di difesa e del principio del contraddittorio nello svolgimento delle consulenze tecniche d'ufficio e lo dichiara inammissibile per le

restanti censure.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 03/03/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi